



## PROVINCIA DI VERONA

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE A PROCEDURE DI V.I.A. E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)**

## INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE PER LE PROCEDURE DI VIA
- ART. 3 COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO VIA
- ART.4 COMPONENTE INTEGRATIVO PER PROGETTI DI PARTICOLARE  
COMPLESSITÀ
- ART. 5 FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO VIA
- ART 5bis: CONTENUTI DEL PARERE NEL CASO DI PROCEDURE DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ E DI V.I.A.
- ART. 6 COMPENSO PER I COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO VIA
- ART. 7 DIMISSIONI DI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI
- ART. 8 DECADENZA DALL'INCARICO
- ART. 9 REVOCA DELL'INCARICO
- ART. 10 NORME DEONTOLOGICHE
- ART. 11 PROCEDURA
- ART. 12 SUPPORTO DA PARTE DELLE STRUTTURE PROVINCIALI AI  
PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 13 INCHIESTE PUBBLICHE E/O CONTRADDITTORIO

## **ARTICOLO 1: OGGETTO**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, parte seconda, della Costituzione, il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni di autorità competente ai procedure di VIA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della [legge 18 febbraio 2016, n. 4](#), di seguito legge regionale, nonché, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale, la composizione, i compiti e l'organizzazione del Comitato tecnico per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), di seguito Comitato tecnico VIA.

## **ARTICOLO 2: ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE PER LE PROCEDURE DI VIA**

1. La struttura organizzativa competente per l'espletamento delle procedure di VIA è l'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale. Al suo interno viene individuato il segretario del Comitato tecnico VIA e suo sostituto.
2. I provvedimenti o gli atti di conclusione delle procedure di VIA sono adottati dal dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale.
3. Quando vi sia una procedura di VIA integrata con altro procedimento di competenza provinciale (istanze ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4/2016 e/o ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs 152/06 e smi), il dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale adotta il provvedimento di VIA, mentre il dirigente della struttura organizzativa cui è ordinariamente affidato il procedimento di approvazione o autorizzazione o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) adotta il provvedimento unico di chiusura del procedimento integrato alla VIA, con recepimento anche del provvedimento di VIA.
4. Qualora il dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale sia anche dirigente del settore cui compete la proposizione e gestione del progetto soggetto a procedura di VIA, il Presidente della Provincia, sentito il direttore generale, se nominato, o il segretario generale provvederà alla nomina di un altro dirigente tecnico della Provincia da incaricare per le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale per quella specifica pratica.
5. Nel caso di partecipazione della Provincia alle procedure di VIA di altri enti, il parere è adottato dal dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA e dei pareri di competenza degli altri uffici provinciali.

## **ARTICOLO 3: COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO VIA**

1. Il Comitato tecnico VIA è istituito con decreto del Presidente della Provincia.
2. Il Comitato tecnico VIA dura in carica un periodo pari alla durata in carica del Presidente della Provincia; l'eventuale periodo di "prorogatio" si dipana secondo quanto previsto dalla normativa in materia (vedi attualmente le disposizioni di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito con L. 15 luglio 1994, n. 444).
3. Il Comitato tecnico VIA è composto di 11 componenti, di cui:
  - il direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAV, o suo delegato;
  - il dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale o suo sostituto;
  - il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale o suo sostituto;
  - da otto componenti esperti in analisi e valutazione ambientale.
4. Al Comitato tecnico VIA partecipa anche il responsabile della struttura che si occupa di ambiente del Comune territorialmente competente, senza diritto di voto.
5. Degli otto componenti esperti, uno è interno, competente nella seguente materia:
  - pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio; tutela dei beni culturali ed ambientali;

6. I componenti esperti interni sono individuati nei dirigenti degli uffici dell'Ente che hanno competenze nella materia di cui si tratta, o loro delegati.
7. Degli otto componenti esperti, sette sono esterni, competenti nelle seguenti materie:
  - tutela delle specie biologiche e della biodiversità; tutela dell'assetto agronomico e forestale;
  - difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
  - salute ed igiene pubblica;
  - contenimento degli inquinanti; impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
  - inquinamento acustico e agenti fisici;
  - interventi idraulici e modellistica idraulica.
  - diritto od economia ambientale.
8. I componenti esperti esterni sono individuati a seguito di pubblico avviso da svolgere secondo la normativa vigente. Va garantita la presenza di entrambi i sessi tra i componenti esterni.
9. I componenti del Comitato tecnico VIA, o loro delegati, devono essere in possesso di diploma di laurea specialistica.
10. I componenti esperti esterni inoltre devono essere di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, da provare mediante curriculum.
11. (abrogato)
12. Si può essere componente esperto esterno per un numero massimo consecutivo di mandati pari a due. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per cause diverse dalle dimissioni.
13. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e provinciale, ivi compreso il dovere di astensione. I componenti esperti esterni non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, con riferimento alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA provinciale, regionale o nazionale. In caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che siano proposti da clienti abituali del componente esterno, anche se presentati tramite altro studio professionale e/o professionista, questi ha in dovere di farne preventiva segnalazione al Presidente e di astenersi dalla partecipazione alla trattazione dell'argomento.
14. Nel periodo naturale di durata in carica, il Comitato tecnico VIA può continuare a svolgere la propria attività anche nel caso in cui i componenti esperti esterni cessino per qualsiasi motivo dalla carica, in attesa della reintegrazione del Comitato tecnico VIA, purchè sia garantito il numero legale costitutivo di sei.
15. Il Comitato tecnico VIA è presieduto dal dirigente della struttura competente per l'espletamento delle procedure di VIA. Per il caso di assenza o impedimento del dirigente, funge da Presidente il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale. Per il caso di assenza o impedimento sia del dirigente che del responsabile dell'ufficio, funge da Presidente un altro funzionario dell'Ente appositamente delegato dal dirigente.

#### **ARTICOLO 4: COMPONENTE INTEGRATIVO PER PROGETTI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ**

1. Al fine di assicurare una adeguata istruttoria per specifici progetti di particolare complessità tecnico-scientifica, il Comitato tecnico VIA può essere integrato di un componente esperto nelle problematiche che caratterizzano la specificità del progetto.
2. Per aversi particolare complessità tecnico-scientifica occorre che:
  - il referente del gruppo di lavoro istruttorio, entro la seduta successiva l'assegnazione del progetto, presenti al Presidente del Comitato tecnico VIA motivata relazione che evidenzi la particolare complessità del progetto, l'assenza di tale competenza, nonché le specifiche professionalità/competenze che ritiene necessarie;
  - il Presidente del Comitato tecnico VIA porta la relazione nel Comitato al fine di accertare la situazione di particolare complessità e l'assenza della competenza necessaria presso gli altri componenti il Comitato.

3. Nella valutazione periodica del commissario esperto esterno si tiene conto delle segnalazioni di incompetenza.
4. L'individuazione del componente integrativo avviene con le procedure ordinarie per l'individuazione dei componenti esperti esterni, previa verifica della possibilità di attingimento dall'elenco formato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della "Legge regionale".
5. Al componente integrativo si applica la disciplina del compenso per i componenti del Comitato tecnico VIA.

#### **ARTICOLO 5: FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO VIA**

1. Il Comitato tecnico VIA è l'organo tecnico-istruttorio dei procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale in ambito provinciale.
2. Spetta al Comitato tecnico VIA la formulazione dei seguenti atti:
  - parere in procedimenti di verifica di assoggettabilità (art. 19 del d.lgs 152/06 e smi e in procedimenti per istanze di compatibilità ambientale/verifica di assoggettabilità per rinnovi di concessioni ed autorizzazioni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016;
  - parere sulla definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 152/06 e smi;
  - parere su richieste formulate dal proponente ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs 152/06 e smi;
  - parere in procedimenti di cui all'articolo 21 del d.lgs 152/06 e smi;
  - parere in procedimenti di VIA (artt 23 e 27-bis del d.lgs 152/06 e smi);
  - parere nella procedura di cui all'articolo 12 della LR 4/2016, sia per la fase di cui al comma 3 che per la fase di cui al comma 7;
  - parere da fornire nei procedimenti di VIA di altri enti;
  - parere nella fase dei controlli successivi, di cui all'articolo 28 del d.lgs 152/06 e smi;
  - parere tecnico per indirizzi di disciplina della discrezionalità tecnica in materia, al fine di assicurare omogeneità di trattamento e garantire trasparenza nell'azione amministrativa;
  - parere sulle richieste circa la sostanzialità o meno delle varianti progettuali rispetto a quanto già oggetto di procedimento di verifica assoggettabilità o di valutazione impatto ambientale;
  - valutazione VINCA chiesta da altri uffici provinciali;
  - valutazione istanze proroga efficacia provvedimenti conclusivi procedimenti di VIA ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs 152/06 e smi;
  - valutazione di progetti sottoposti all'esame della Provincia in relazione a finalità diverse da quelle di VIA, qualora vi sia il dubbio che siano da assoggettare a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA.
3. L'attività sopra descritta comprende anche, se dovuti, la valutazione delle VINCA, la valutazione del piano di utilizzo e la valutazione piano di recupero, nonché la valutazione sulle controdeduzioni fornite dai proponenti in caso di motivi ostativi, limitatamente alla parte relativa al parere del Comitato tecnico VIA, nonché la valutazione dei motivi di ricorso, limitatamente alla parte relativa al parere del Comitato tecnico VIA.
4. Su richiesta del referente del gruppo di lavoro istruttorio, il Comitato tecnico VIA esamina problematiche particolari emerse nel corso dell'attività istruttorio.
5. I pareri tecnici per indirizzi di disciplina della discrezionalità tecnica in materia, al fine di assicurare omogeneità di trattamento e garantire trasparenza nell'azione amministrativa, vengono assunti all'atto dell'insediamento, ovvero quando la problematica si manifesta, con possibilità di adeguamenti successivi.

#### **ARTICOLO 5 bis: CONTENUTI DEL PARERE NEL CASO DI PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E DI V.I.A.**

1. Il parere espresso può essere positivo, negativo o positivo con prescrizioni/condizioni ambientali (queste ultime ove richieste dal proponente, in conformità alla normativa vigente). In quest'ultimo

caso lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti che formeranno parte integrante del successivo provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, a chiusura del procedimento amministrativo instaurato dal proponente.

2. Nella formulazione del parere di compatibilità il Comitato tiene conto dei pareri resi dalle strutture provinciali competenti, anche su eventuale richiesta del Referente, e di quelli eventualmente espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, eventualmente acquisiti nell'ambito del procedimento, nonché delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 152/06 e smi.
3. Il parere riporta inoltre le valutazioni del Comitato in ordine:
  - a. alla valutazione della correttezza degli oneri istruttori versati, valutando la congruità del computo metrico.
  - b. alla necessità di pubblicazione di nuovo avviso al pubblico in caso di deposito di eventuali integrazioni documentali da parte del proponente;
  - c. alle valutazioni inerenti la Valutazione di incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, per gli interventi sottoposti alla sua valutazione.
  - d. alla valutazione del piano di utilizzo e del piano di recupero delle terre e rocce da scavo;
  - e. alla valutazione delle integrazioni presentate, nonché delle controdeduzioni fornite dai proponenti in caso di motivi ostativi, limitatamente alla parte relativa al parere stesso;
  - f. al progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e dall'esercizio della correlata attività predisposta dal proponente all'interno dello studio di impatto ambientale, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale VIA, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017;
4. Nel parere, in accordo con quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017 e dell'art. 20 della Legge, sono individuate le strutture provinciali oppure gli Enti pubblici ai quali è attribuito il compito di effettuare la verifica di osservanza delle condizioni ambientali/prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA o nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA ordinaria dell'opera o dell'intervento, nonché della verifica della piena rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato (cosiddette verifiche di ottemperanza).
5. Nel medesimo parere vengono altresì indicate le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio.

#### **ARTICOLO 6: COMPENSO PER I COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO VIA**

1. A ciascuno dei componenti esperti esterni del Comitato tecnico VIA spetta:
  - un gettone di presenza pari a euro 70 per ciascuna seduta del Comitato tecnico VIA. Tale gettone sarà dovuto a condizione che la partecipazione effettiva sia pari ad almeno il 70% del tempo di durata della seduta, come risultante dal verbale. Ai componenti esperti esterni residenti fuori dal territorio comunale di Verona spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio onnicomprensivo nei limiti dell'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di benzina secondo le tabelle ACI;
  - una somma per ogni incarico di supporto all'istruttoria assegnato e concluso su progetti, opere o interventi:
    - per le procedure di verifica di assoggettabilità: pari a euro 250;
    - per le procedure di VIA per le quali le tariffe relative ai costi delle istruttorie sia pari al minimo previsto: pari a euro 250;
    - per le procedure di VIA per le quali le tariffe relative ai costi delle istruttorie sia superiore al minimo previsto: pari a euro 350;
    - per ogni altra funzione del Comitato tecnico VIA: pari a euro 150.
2. Al referente del gruppo di lavoro istruttorio spetta una somma pari al doppio di quella stabilita per l'incarico di supporto all'istruttoria.
3. La somma prevista per ciascun incarico di istruttoria o di supporto all'istruttoria deve ritenersi comprensivo delle spese per incontri e sopralluoghi.

4. La liquidazione del gettone e delle somme previste viene disposta annualmente dal dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale, sulla base dei rendiconti e delle note presentati.

#### **ARTICOLO 7: DIMISSIONI DI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI**

1. Le dimissioni di un componente esperto esterno sono presentate formalmente al Presidente del Comitato tecnico VIA.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello del ricevimento da parte della Provincia.
3. Appena ricevute le dimissioni, il Presidente del Comitato tecnico VIA invita gli Uffici competenti a proporre al Presidente della Provincia la sostituzione del componente dimissionario con altro esperto nella stessa materia, attingendo dagli esiti della pubblica selezione.
4. Non è consentita la dimissione dei componenti esperti interni.

#### **ARTICOLO 8: DECADENZA DALL'INCARICO**

1. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti o al sopravvenire di incompatibilità generali si applicano le norme previste per la decadenza dagli incarichi pubblici.

#### **ARTICOLO 9: REVOCA DELL'INCARICO**

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato tecnico VIA, il Presidente della Provincia dispone la revoca dell'incarico di un componente esperto esterno del Comitato tecnico VIA nei seguenti casi:
  - a. a seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati come referente del gruppo di lavoro istruttorio o supporto al referente del gruppo di lavoro istruttorio, in particolar modo se comportano il superamento dei tempi di conclusione del procedimento previsti;
  - b. in caso di assenze superiori al 40 % delle sedute annuali del Comitato tecnico VIA, salvo gravi situazioni opportunamente giustificate;
  - c. in caso di comportamenti non conformi alle norme deontologiche del Comitato tecnico VIA;
  - d. nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici dei dipendenti pubblici.
2. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento presidenziale che viene notificato all'interessato ed inviato, per conoscenza, al Presidente del Comitato tecnico VIA.
3. Per la reintegrazione la Provincia adotta la procedura seguita nel caso di dimissioni.

#### **ARTICOLO 10: NORME DEONTOLOGICHE**

1. Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato tecnico VIA, i componenti esperti esterni si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nonché ai Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici, generale ed integrativo, della Provincia di Verona. In particolare essi sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e sui proponenti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della funzione.
2. I componenti esperti esterni non possono intervenire attivamente alle presentazioni al pubblico né avere rapporti diretti col proponente o loro tecnici.
3. I componenti esperti esterni si attengono alle norme di deontologia professionale.

#### **ARTICOLO 11: PROCEDURA**

1. Il presente articolo si applica all'esercizio di tutte le funzioni del Comitato tecnico VIA ad eccezione delle disposizioni relative alle conferenze di servizi istruttorie e decisorie che trovano applicazione solo con riferimento all'attività del Comitato tecnico VIA nei procedimenti di verifica di assoggettabilità, di VIA, nonché nei procedimenti di cui all'articolo 12 e 13 della LR 4/2016 e di cui all'art. 25, comma 5, del d.lgs 152/06 e smi.
- 1bis. Il Comitato assume le proprie determinazioni nell'ambito dello svolgimento di periodiche riunioni plenarie.

2. La conferenza istruttoria di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale è convocata dal dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale e si svolge in concomitanza con la seduta di presentazione dell'istanza da parte del proponente e di assegnazione dell'istruttoria al gruppo di lavoro;
3. Il Presidente assegna l'istruttoria delle singole domande a gruppi di lavoro istruttorio, individuando per ciascun gruppo un referente, con funzioni di relatore e coordinatore; al gruppo di lavoro istruttorio viene fornita tutta la documentazione presentata dal proponente;
4. All'attività istruttoria dei singoli gruppi di lavoro istruttorio possono partecipare anche gli altri componenti del Comitato tecnico VIA, senza che ciò comporti il diritto ad alcun compenso, con modalità di partecipazione concordate con il referente del gruppo di lavoro.
5. Ciascun gruppo di lavoro istruttorio svolge l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni, effettuando verifiche e accertamenti ritenuti necessari, nonché sopralluoghi, in accordo con la struttura competente per la VIA.
6. Il Comitato esprime il parere di competenza, previsto per legge, in tempi utili a garantire il rispetto dei termini perentori previsti per la conclusione del procedimento da parte del responsabile del procedimento dell'amministrazione provinciale. A tal fine, al momento dell'assegnazione il Presidente del Comitato tecnico VIA assegna un termine per la conclusione dell'istruttoria.
7. Di norma, salvo motivato diverso avviso del Presidente del Comitato tecnico VIA, il termine per la conclusione dell'istruttoria è di:
  - 60 giorni nel caso di pareri di VIA di competenza provinciale;
  - 40 giorni nei casi di verifica di assoggettabilità, parere per VIA di competenza regionale e ogni altra funzione del Comitato tecnico VIA non diversamente regolato.
8. I tempi si intendono al netto della sospensione per integrazioni.
9. In caso di necessità, il gruppo di lavoro istruttorio dovrà proporre alla discussione del Comitato tecnico VIA convocata in seduta plenaria motivata relazione sintetica per la richiesta di integrazioni al proponente, che comporta la sospensione dei termini del procedimento. Tale adempimento deve essere espletato in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di procedimento.
10. L'istruttoria da parte del gruppo di lavoro istruttorio si intende conclusa con la consegna all'ufficio di una relazione, con proposta di parere, sottoscritta dai componenti il gruppo istruttorio, contenente una sintetica descrizione dell'attività istruttoria svolta e della situazione di fatto, l'indicazione dei presupposti di diritto, le considerazioni di ordine tecnico sul progetto e in ordine agli eventuali osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e deve contenere una proposta di parere motivato da sottoporre alla discussione del Comitato tecnico VIA.
11. Tale relazione è resa disponibile in tempi congrui agli altri componenti il Comitato tecnico VIA, presso l'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale.
12. Il referente del gruppo di lavoro istruttorio, o, in caso di sua assenza, altro componente del gruppo di lavoro istruttorio espone la relazione al Comitato tecnico VIA.
13. Il Comitato tecnico VIA è validamente costituito in presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, e cioè di almeno sei componenti.
14. Il Presidente del Comitato tecnico VIA può consentire la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico VIA anche al soggetto proponente o ad un suo delegato, qualora l'interessato ne faccia richiesta ovvero il Comitato tecnico VIA ravvisi l'esigenza di approfondire alcuni aspetti con lo stesso. In entrambi i casi l'intervenuto deve lasciare la seduta prima del pronunciamento finale del Comitato tecnico VIA.
- 14bis. Nel caso di progetti di particolare complessità, su richiesta del gruppo istruttorio, possono essere convocati dagli uffici provinciali incontri istruttori per approfondire alcuni aspetti sul progetto;



15. Su invito del Presidente del Comitato tecnico VIA partecipano ai lavori del Comitato tecnico VIA esperti esterni, anche dell'ARPAV, appositamente incaricati della valutazione di aspetti specifici ed eventualmente rappresentanti di altri enti interessati.
16. Il Comitato tecnico VIA emette parere motivato sul progetto dell'opera che è chiamato ad esaminare, sulla base della relazione istruttoria del gruppo di lavoro. Qualora il Comitato tecnico VIA ritenga l'istruttoria da approfondire ulteriormente, il Presidente del Comitato tecnico VIA assegna al gruppo di lavoro un termine supplementare per l'integrazione della relazione stessa.
17. Il Comitato tecnico VIA si esprime a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, tramite votazione per alzata di mano.
18. Il componente il Comitato tecnico VIA che esprima voto difforme dalla relazione del gruppo di lavoro istruttorio ne dà sintetica motivazione da inserire a verbale. Non è consentito il voto di astensione.
19. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato tecnico VIA.
20. Eventuali variazioni da apportare, su decisione del Comitato tecnico VIA alla relazione del gruppo di lavoro istruttorio, avvengono a cura del gruppo di lavoro stesso, prima della votazione.
21. La Conferenza decisoria all'articolo 10, comma 3, della legge regionale è convocata dal dirigente l'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale.
22. Si procede alla Conferenza decisoria all'articolo 10, comma 3, della legge regionale, anche in caso di parere negato del Comitato tecnico VIA, fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale.
23. Alla Conferenza decisoria partecipa anche, senza diritto di voto, il responsabile della struttura che si occupa di ambiente degli enti locali non direttamente interessati, come individuati nello studio di impatto ambientale.
24. Sulla base delle decisioni della Conferenza decisoria, l'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale, se del caso, predispose il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis della L. 241/1990. Le eventuali osservazioni e deduzioni del proponente saranno decise dalla Conferenza decisoria, con la medesima procedura prevista per la votazione del parere del Comitato tecnico VIA.
25. Nel caso in cui, in sede di conferenza decisoria, emergano elementi di valutazione nuovi e rilevanti, il Presidente della conferenza decisoria dispone che la pratica sia riesaminata dal Comitato tecnico VIA.
26. Nel caso in cui il proponente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale o dell'art. 27-bis del d.lgs 152/06 e smi, la Conferenza decisoria, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 3, previa discussione del parere del Comitato tecnico VIA, si esprime sullo stesso, secondo le ordinarie modalità. Espresso tale voto, la Conferenza decisoria, se del caso opportunamente integrata dagli ulteriori enti competenti richiesti dalla normativa di settore, previa discussione della relazione istruttoria, con proposta di parere, a cura della struttura organizzativa responsabile del sub-procedimento di approvazione o autorizzazione o AIA, si esprime sulla stessa.

Nel caso in cui il dirigente della struttura organizzativa cui è ordinariamente affidato il procedimento di approvazione o autorizzazione o AIA sia diverso dal dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale, il voto della Provincia in Conferenza decisoria è espresso dal dirigente della struttura organizzativa cui è ordinariamente affidato il procedimento di approvazione o autorizzazione o AIA. In tal caso, il dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale adotta il provvedimento di VIA, mentre il dirigente della struttura organizzativa cui è ordinariamente affidato il procedimento di approvazione o autorizzazione o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) adotta il provvedimento unico di chiusura del procedimento integrato alla VIA, con recepimento anche del provvedimento di VIA.
27. Eventuali voti difformi dal parere o dalla relazione istruttoria devono essere motivati con riferimento ad interessi di cui l'Ente sia portatore e rispetto ai quali abbia pubblici poteri.

## **ARTICOLO 12: SUPPORTO DA PARTE DELLE STRUTTURE PROVINCIALI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. L'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale, provvede a:
  - effettuare la verifica formale della documentazione. Nel caso in cui il proponente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale, per quel che attiene la documentazione afferente il procedimento di approvazione o autorizzazione o AIA, l'ufficio cura l'adempimento con il supporto della struttura organizzativa cui è ordinariamente affidato il procedimento di approvazione o autorizzazione o AIA;
  - curare:
    - le convocazioni del Comitato tecnico VIA e delle Conferenze di servizi istruttoria e decisoria;
    - le comunicazioni per eventuali sopralluoghi ed eventuali incontri istruttori;
    - la verbalizzazione delle sedute del Comitato tecnico VIA e delle Conferenze di servizi istruttoria e decisoria;
    - gli adempimenti e verbalizzazione dell'inchiesta pubblica;
    - la redazione delle proposte di atti conseguenti ai pareri e alle decisioni della conferenza, per la parte dei procedimenti di VIA;
    - le pubblicazioni preventive e successive, per la parte dei procedimenti di VIA.
2. Il Comitato tecnico VIA viene convocato dal dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale, con una comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 5 giorni, contenente la data, l'ora e la sede stabilite per la seduta nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In casi di dimostrata urgenza, tale termine potrà essere ridotto dal Presidente del Comitato tecnico VIA.
3. Le conferenze istruttoria e decisoria di cui all'articolo 10 della legge regionale sono convocate dal dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale con le medesime modalità previste per la convocazione del Comitato tecnico VIA.
4. Delle sedute del Comitato tecnico VIA viene redatto sintetico verbale, firmato dal segretario del Comitato tecnico VIA e controfirmato dal Presidente del Comitato tecnico VIA. Il verbale deve riportare i partecipanti al Comitato tecnico VIA, precisando se aventi diritto di voto o meno, gli argomenti trattati e tutte le decisioni assunte. Il verbale deve inoltre dare conto dell'intervento di soggetti terzi ai lavori, dell'assegnazione delle istruttorie, con relativa tempistica, delle osservazioni dei componenti, dell'esito delle votazioni. Detto verbale viene sottoposto alla verifica del Comitato tecnico VIA.
5. Analogo verbale, firmato dal segretario e dal dirigente dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione d'impatto, viene redatto per le conferenze istruttoria e decisoria di cui all'articolo 10 della legge regionale.
6. Detto verbale viene sottoposto alla verifica dei partecipanti le conferenze.
7. Eventuali registrazioni devono considerarsi quale semplice ausilio alla stesura del verbale e non possono essere messe a disposizione di estranei; a verbale verificato le registrazioni possono essere cancellate.
8. (abrogato)
9. Gli uffici provinciali diversi da quello competente in materia di valutazione d'impatto ambientale e competenti per i singoli aspetti considerati dall'istruttoria, forniscono:
  - supporto ai singoli componenti il gruppo di lavoro (su richiesta dei componenti stessi);
  - i necessari pareri di competenza al gruppo istruttorio e al Comitato tecnico VIA. I pareri di cui si tratta, datati e sottoscritti, sono acquisiti al fascicolo digitale in tempo utile per la redazione della relazione del gruppo di lavoro istruttorio. Detti pareri sono soggetti alle medesime forme di pubblicità previste per le osservazioni e i pareri di enti terzi.
10. Nel caso in cui gli uffici provinciali competenti per i singoli aspetti considerati dall'istruttoria esprimano un componente del Comitato tecnico VIA, ogni richiesta e parere verrà veicolata tramite lo stesso.

### **ARTICOLO 13: INCHIESTE PUBBLICHE E/O CONTRADDITTORIO**

1. Le inchieste pubbliche e/o il contraddittorio sono presieduti dal Presidente del Comitato tecnico VIA, che può delegare a ciò il referente o altro componente del gruppo di lavoro.
2. Alle inchieste pubbliche ed al contraddittorio partecipano tutti i componenti del gruppo di lavoro cui è assegnata l'istruttoria della domanda di pronuncia; possono altresì partecipare anche gli altri componenti.
3. Delle inchieste pubbliche e del contraddittorio viene redatto apposito verbale.